

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(Nn. 1739, 1128 e 1201-Urgenza-A)

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO)

(RELATORE LAI)

Comunicata alla Presidenza il 9 aprile 1986

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 1986, n. 57,
concernente revisione delle aliquote e delle detrazioni ai fini
dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
(n. 1739)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
e dal Ministro delle Finanze
di concerto col Ministro del Tesoro
e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(Stampato Camera n. 3553)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 marzo 1986

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 21 marzo 1986*

Norme per ridurre dal 1985 gli effetti dell'inflazione sull'IRPEF
e sull'imposta sulle successioni e donazioni (n. 1128)

d'iniziativa dei senatori MALAGODI, BASTIANINI, FIOCCHI,
PALUMBO e VALITUTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 1985

Rivalutazione delle detrazioni e degli scaglioni dell'imposta personale sul reddito ai fini di contenere gli effetti del *fiscal-drag* nel 1985; modifiche al quinto comma dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (n. 1201)

d'iniziativa dei senatori CHIAROMONTE, POLLASTRELLI, PIERALLI, VITALE, MARGHERI, ANTONIAZZI, BONAZZI, BAIARDI, CANNATA, GIURA LONGO, PETRARA, POLLINI, POLLIDORO, SEGA e VECCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 FEBBRAIO 1985

ONOREVOLI SENATORI. — Ricordo che la materia di che trattasi è stata oggetto, da parte del Governo, di tre successivi provvedimenti:

il disegno di legge (atto Camera n. 3222) presentato l'11 ottobre 1985;

il decreto-legge 4 gennaio 1986, n. 1;

il decreto-legge 5 marzo 1986, n. 57, in esame.

Il primo provvedimento prevedeva, oltre alla revisione delle aliquote e delle detrazioni ai fini IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) anche incentivi fiscali per gli investimenti ed una attenuazione dell'imposta sulle successioni e donazioni.

Il secondo provvedimento era uguale a quello in discussione, ma è decaduto perchè la Camera dei deputati non è riuscita ad esaurire, entro i prescritti termini costituzionali, l'esame parlamentare.

Il terzo provvedimento, trasmesso dalla Camera dei deputati e ora al nostro esame, contiene norme concernenti la revisione delle aliquote e delle detrazioni ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

In particolare, le ragioni che giustificano la decretazione d'urgenza sono:

la nuova disciplina deve trovare applicazione dal 1° gennaio 1986, essendo il periodo d'imposta IRPEF corrispondente all'anno solare;

le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono operate applicando le nuove aliquote e le nuove detrazioni già a cominciare dal mese di marzo del corrente anno.

Era perciò indispensabile che i datori di lavoro conoscessero per tempo la nuova disciplina al fine di approntare le modifiche riguardanti le aliquote e le varie detrazioni di imposta che entrano in vigore per i mesi successivi a gennaio e febbraio; per questi

due primi mesi dell'anno 1986, invece, è stato previsto un regime provvisorio consistente nella applicazione, per quanto riguarda le aliquote e le detrazioni, della normativa anteriore al decreto-legge in esame, salvo l'attribuzione di una detrazione aggiuntiva di 40 mila lire per ciascuno dei suddetti mesi (la posizione di ciascun contribuente verrà poi regolarizzata in sede di conguaglio di fine anno o al momento della cessazione del rapporto di lavoro).

* * *

In sostanza, con questo provvedimento si vuole affrontare la questione del « drenaggio fiscale », intervenendo sia con una revisione delle aliquote — attraverso una nuova tabella che, pur comprendendo nove scaglioni come la precedente, riduce l'aliquota iniziale dal 18 per cento al 12 per cento, e quella finale dal 65 per cento al 62 per cento — sia attraverso un aumento delle detrazioni di imposta per carichi di famiglia e per spese di produzione del reddito.

La dimostrazione degli effetti del provvedimento è data da una serie di tabelle allegate in calce alla relazione del Governo che indicano, in modo analitico, le riduzioni di imposta per le diverse ipotesi di reddito di lavoro dipendente (con o senza carichi di famiglia), di reddito di lavoro autonomo e di impresa (con o senza carichi familiari), nonché per le ipotesi in cui il contribuente abbia figli a carico ma abbia il coniuge non a carico.

Da un esame attento si evince che l'attuale decreto-legge, rispetto al precedente non convertito, concede un maggiore beneficio ai redditi fino a 29 milioni ed un minore beneficio ai redditi da 30 milioni ed oltre.

Comunque, rispetto alla legislazione vigente al 31 dicembre 1985, tutti i redditi godono di un determinato beneficio, assorbendo, se non in tutto almeno in parte, il

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

danno del « drenaggio fiscale » risalente all'inflazione.

Gli effetti di questa revisione dell'IRPEF, dal lato della minore entrata, sono stati quantificati dal Governo in una perdita di gettito, a regime (e cioè come competenza cosiddetta « astratta »), per una cifra compresa tra 7.500 e 7.800 miliardi.

La perdita sulla competenza 1986, però, è valutata in misura minore (proprio perchè non tutte le imposte vengono pagate nell'anno), misura indicata nell'articolo di copertura in una cifra (per il 1986) pari a 5.380 miliardi, mentre l'importo previsto per il 1987 è di 7.580 miliardi, e per il 1988 è di 8.810 miliardi.

In particolare, il contenuto del decreto-legge è il seguente:

L'articolo 1 sostituisce l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, che tratta della determinazione dell'imposta, e quindi stabilisce le nuove aliquote;

L'articolo 2 sostituisce l'articolo 15 dello stesso decreto n. 597 del 1973, che stabilisce le detrazioni per carichi di famiglia;

L'articolo 3 sostituisce l'articolo 16 del citato decreto n. 597 del 1973, che stabilisce le detrazioni per i redditi di lavoro dipendente;

L'articolo 4 sostituisce l'articolo 16-bis del citato decreto n. 597, che stabilisce le detrazioni per i redditi di lavoro autonomo e di impresa;

L'articolo 5 modifica, in parte, gli articoli 13 e 20 del citato decreto n. 597 del 1973; modifica, altresì, in parte, gli articoli 3 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973; modifica, ancora, in parte l'articolo 3 della legge 25 novembre 1983, n. 649; infine sopprime le detrazioni previste dall'articolo 3 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e dall'articolo 44 della legge 3 maggio 1982, n. 203;

L'articolo 6 sostituisce il secondo comma dell'articolo 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114, che tratta della dichiarazione congiunta dei coniugi; impone una nuova applicazione dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;

L'articolo 7 stabilisce che gli effetti delle disposizioni del presente decreto decorrano dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto stesso; stabilisce altresì che i conguagli delle ritenute effettuate nell'anno 1986 vengano conteggiati a fine anno o alla data di cessazione del rapporto di lavoro;

L'articolo 8 dispone la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla applicazione del decreto-legge;

L'articolo 9 dispone che l'entrata in vigore del decreto-legge coincida con il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Quanto agli articoli del disegno di legge n. 1739, di conversione in legge del decreto-legge sopra illustrato:

L'articolo 1 reca la formula di conversione;

L'articolo 2 stabilisce che fino all'ammontare di lire 20.000, dal 1° gennaio 1987, l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), l'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), l'imposta locale sui redditi (ILOR), risultanti dalle dichiarazioni annuali, non siano dovute dal contribuente e non siano rimborsabili dall'Amministrazione finanziaria;

L'articolo 3 stabilisce la validità degli atti e dei provvedimenti adottati, e fa salvi gli effetti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 4 gennaio 1986, n. 1.

* * *

La discussione in Commissione ha consentito di precisare che, soprattutto alla Camera dei deputati, vi è stato un valido confronto tra il Governo ed il Parlamento e tra la maggioranza e l'opposizione, nel corso dell'esame dei due decreti-legge.

Infatti, esiste una sostanziale differenza in meglio fra il primo provvedimento ed il secondo decreto-legge, quello in esame.

Inoltre, il Governo ha ribadito l'impegno ad intervenire, per il 1987, anche per quanto riguarda l'ILOR, il cui sgravio non è stato possibile realizzare nel corso di quest'anno

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

per mancanza di disponibilità di copertura finanziaria.

Il Governo ha ribadito altresì che nel campo delle aliquote IRPEF non è favorevole ad alcuna indicizzazione, ma è disposto, così come previsto dalle leggi vigenti, ad effettuare possibili revisioni annuali.

In definitiva, pur essendo un intervento limitato — poichè si tratta esclusivamente di una modifica del livello delle aliquote e del regime delle detrazioni — il Governo, in questo intervento, ha tenuto in particolare

considerazione, attraverso le detrazioni, il regime fiscale della famiglia.

Si tratta quindi di un provvedimento importante, che a nome della maggioranza della 6^a Commissione propongo per una rapida approvazione.

Si propone altresì che nel presente provvedimento restino assorbiti i disegni di legge n. 1128 e n. 1201, poichè trattano materie di analogo contenuto.

LAI, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

(Estensore MURMURA)

3 aprile 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non aver nulla da osservare, per quanto di competenza.

DISEGNO DI LEGGE n. 1739**ART. 1.**

1. È convertito in legge il decreto-legge 5 marzo 1986, n. 57, concernente revisione delle aliquote e delle detrazioni ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

ART. 2.

1. Con effetto dal 1° gennaio 1987:

a) l'imposta sul reddito delle persone fisiche risultante dalla dichiarazione annuale non è dovuta o, se il saldo è negativo, non è rimborsabile se i relativi importi non superano lire 20.000. Se gli importi superano lire 20.000 sono dovuti o sono rimborsabili per l'intero ammontare. La stessa disposizione si applica per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi;

b) per gli stessi importi di cui alla lettera a), comprensivi delle soprattasse e degli interessi, non si fa luogo a iscrizione nei ruoli né a rimborsi.

ART. 3.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 4 gennaio 1986, n. 1.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto-legge 5 marzo 1986, n. 57, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 1986.

**Revisione delle aliquote e delle detrazioni
ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme per la revisione delle aliquote e delle detrazioni ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 marzo 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«ART. 11. (*Determinazione dell'imposta*). — L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto delle deduzioni previste nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

fino a 6 milioni di lire 12 per cento;
oltre 6 fino a 11 milioni di lire 22 per cento;
oltre 11 fino a 28 milioni di lire 27 per cento;
oltre 28 fino a 50 milioni di lire 34 per cento;
oltre 50 fino a 100 milioni di lire 41 per cento;
oltre 100 fino a 150 milioni di lire 48 per cento;
oltre 150 fino a 300 milioni di lire 53 per cento;
oltre 300 fino a 600 milioni di lire 58 per cento;
oltre 600 milioni di lire 62 per cento ».

ARTICOLO 2.

1. L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«ART. 15. (*Detrazioni per carichi di famiglia*). — Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia:

1) lire 360.000 per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

2) le seguenti somme per i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e per quelli di età non superiore a ventisei anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito:

lire 48.000 per un figlio;
lire 96.000 per due figli;
lire 144.000 per tre figli;
lire 192.000 per quattro figli;
lire 240.000 per cinque figli;
lire 288.000 per sei figli;
lire 336.000 per sette figli;
lire 384.000 per otto figli;
lire 48.000 per ogni altro figlio;

3) lire 96.000 per ciascuna delle persone indicate nell'articolo 433 del codice civile, tranne quelle indicate al precedente n. 2), che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

La detrazione per i figli previsti al numero 2) del comma precedente spetta in misura doppia:

a) se il contribuente è coniugato con l'altro genitore e ha diritto alla detrazione prevista al numero 1) del comma precedente;

b) se l'altro genitore manca e il contribuente è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato;

c) per i figli rimasti esclusivamente a carico del contribuente nei casi di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio con l'altro genitore e di separazione legale ed effettiva da questi;

d) per i figli naturali non riconosciuti dall'altro genitore;

e) per i figli naturali riconosciuti anche dall'altro genitore ma esclusivamente a carico del contribuente;

f) per i figli adottivi e per gli affidati o affiliati del solo contribuente.

Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato, come pure se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato, la detrazione prevista al numero 1) del primo comma si applica per il primo figlio e la somma detraibile in relazione al numero dei figli, comprendendo tra questi anche il primo, è raddoppiata e successivamente ridotta di lire 96.000.

Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono non abbiano redditi propri per ammontare complessivamente superiore a lire 3.000.000, al lordo degli oneri deducibili, e lo attestino nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato; per i figli minori, compresi quelli adottivi e gli affidati o affiliati, l'attestazione deve essere fatta dal contribuente. Nelle ipotesi di cui alle lettere c) ed e) del secondo comma la detrazione per i figli spetta in misura doppia a condizione che il contribuente attesti che i figli sono esclusivamente a suo carico.

Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

Ai fini del limite di reddito di cui al quarto comma si tiene conto anche dei redditi esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se di ammontare complessivamente superiore a lire 2.000.000. Non si tiene conto:

- a) degli interessi ed altri proventi dei titoli emessi dallo Stato;
- b) delle pensioni sociali;
- c) delle pensioni di guerra e relative indennità accessorie;
- d) delle pensioni, indennità e assegni erogati dal Ministero dell'interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili;
- e) degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria;
- f) dell'assegno annesso alla medaglia d'oro al valore militare».

ARTICOLO 3.

1. L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«ART. 16. (*Detrazioni per i redditi di lavoro dipendente*). — Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro dipendente spetta una detrazione dall'imposta lorda di lire 492.000, rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno.

Se il reddito di lavoro dipendente non supera 11 milioni di lire annui, spetta altresì una detrazione, rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno, di lire 156.000. Se l'ammontare del reddito di lavoro dipendente è superiore a lire 11 milioni, la detrazione

spetta nella misura necessaria ad evitare che l'ammontare residuo di tale reddito scenda al di sotto dell'importo risultante dall'applicazione dell'imposta, diminuita della detrazione, a un reddito di lavoro dipendente pari a lire 11 milioni.

Le detrazioni competono in aggiunta a quelle previste nell'articolo 15 e fino alla concorrenza dell'imposta lorda relativa ai redditi di lavoro dipendente che concorrono alla formazione del reddito complessivo ».

ARTICOLO 4.

1. L'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«ART. 16-bis. (*Detrazione per i redditi di lavoro autonomo e di impresa*). — Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo o di impresa di cui all'articolo 72 compete una detrazione di imposta, non cumulabile con le detrazioni di cui all'articolo precedente, di lire 150.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo o di impresa non supera lire 6 milioni. La detrazione non compete per i redditi di lavoro autonomo determinati forfettariamente ai sensi del quarto e quinto comma dell'articolo 50 e per i redditi di impresa determinati forfettariamente ai sensi dell'articolo 72-bis. Se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo o di impresa è superiore a lire 6 milioni, la detrazione spetta nella misura necessaria ad evitare che l'ammontare residuo di tali redditi scenda al di sotto dell'importo risultante dall'applicazione dell'imposta, diminuita della detrazione, a un ammontare complessivo di redditi di lavoro autonomo o di impresa pari a lire 6 milioni.

La detrazione di cui al comma precedente compete in aggiunta a quelle previste nell'articolo 15 e fino alla concorrenza dell'imposta lorda relativa ai redditi di lavoro autonomo o di impresa che concorrono alla formazione del reddito complessivo ».

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contribuenti ammessi ai regimi forfettari di cui all'articolo 2, commi 9 e 10, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17.

ARTICOLO 5.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 13, primo comma, il secondo periodo è abrogato;

b) nell'articolo 20 il terzo comma è sostituito dal seguente:
« Le detrazioni dall'imposta per carichi di famiglia non competono ».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 3, ultimo comma, e nell'articolo 53, ultimo comma, le parole « terzo comma » sono sostituite dalle parole « quarto comma »;

b) nell'articolo 7, secondo comma, n. 4), le parole « per quote esenti e per carichi di famiglia » sono sostituite dalla parola « effettuate ».

3. Nel quarto comma dell'articolo 3 della legge 25 novembre 1983, n. 649, di conversione del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, le parole « penultimo comma » sono sostituite dalle parole « quarto comma ».

4. Sono soppresse le detrazioni previste dall'articolo 3 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e successive modificazioni, e dall'articolo 44 della legge 3 maggio 1982, n. 203.

ARTICOLO 6.

1. Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114, è sostituito dal seguente:

« Ai fini della liquidazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche risultante dalla dichiarazione presentata a norma del comma precedente, le imposte nette determinate separatamente per ciascuno dei coniugi si sommano e le ritenute e i crediti di imposta si applicano sul loro ammontare complessivo ».

2. Gli uffici delle imposte e i centri di servizio procedono ai controlli previsti nell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sulla base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro delle finanze tenendo anche conto delle loro capacità operative.

ARTICOLO 7.

1. Le disposizioni di cui agli articoli precedenti hanno effetto dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Per le ritenute di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, comunque

operate, anche con riferimento alle aliquote, agli scaglioni e alle detrazioni vigenti al 31 dicembre 1985 e con applicazione della detrazione aggiuntiva in acconto pari a complessive lire 80 mila, nei periodi di paga anteriori a quello che ha inizio dopo il 28 febbraio 1986, i sostituti di imposta devono effettuare i relativi conguagli in sede di conguaglio di fine anno o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

ARTICOLO 8.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 5.380 miliardi per l'anno 1986, in lire 7.580 miliardi per l'anno 1987 e in lire 8.810 miliardi per l'anno 1988, si provvede:

a) quanto a lire 5.340 miliardi per il 1986, a lire 7.530 miliardi per il 1987 ed a lire 8.810 miliardi per il 1988 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-88, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando:

1) quanto a lire 5.250 miliardi per il 1986, a lire 7.400 miliardi per il 1987 ed a lire 8.600 miliardi per il 1988 lo specifico accantonamento « Riforma dell'IRPEF - Riassorbimento drenaggio fiscale »;

2) quanto a lire 33 miliardi per il 1986, parte dell'accantonamento predisposto per « Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia »;

3) quanto a lire 55 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988, parte dell'accantonamento predisposto per « Assunzione a carico dei bilanci delle Regioni di mutui per concorso al ripiano dei disavanzi di esercizio delle Aziende di trasporto al 31 dicembre 1985 »;

4) quanto a lire 57 miliardi per il 1986, a lire 75 miliardi per il 1987 ed a lire 155 miliardi per il 1988, parte dell'accantonamento predisposto per « Incentivi all'apprendistato ed alla ristrutturazione del tempo di lavoro »;

b) quanto a lire 40 miliardi per il 1986 ed a lire 50 miliardi per il 1987 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-88, al capitolo 7545 dello stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali per l'anno finanziario 1986, all'uopo intendendosi ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa recata dalla legge 2 maggio 1983, n. 151.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1986.

COSSIGA

CRAXI — VISENTINI — GORIA —
ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

DISEGNO DI LEGGE n. 1128

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MALAGODI ED ALTRI

Art. 1.*(Riduzione delle aliquote IRPEF per il 1985)*

Per l'anno 1985 la tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dalla seguente:

« Imposta sul reddito delle persone fisiche »

Aliquote percentuali per scaglioni di reddito:

Reddito	Aliquota
(scaglione in milioni di lire)	%
Fino a 11	17
Oltre 11 fino a 24	26
» 24 » 30	34
» 30 » 38	36
» 38 » 60	40
» 60 » 120	46
» 120 » 250	55
» 250 » 500	61
» 500	64 ».

Art. 2.

(Revisione delle aliquote e degli scaglioni IRPEF)

A partire dal 1° gennaio 1986 la tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e succes-

sive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dalla seguente:

« Imposta sul reddito delle persone fisiche »

Aliquote percentuali per scaglioni di reddito:

Reddito	Aliquota
(scaglione in milioni di lire)	%
Fino a 40	25
Oltre 40 fino a 80	29
» 80 » 150	33
» 150 » 300	38
» 300 » 600	44
» 600	50 ».

Art. 3.

(Revisione annuale degli scaglioni di reddito)

Entro il mese di settembre di ciascun anno, a partire dal 1987, il Ministro delle finanze provvede con proprio decreto alla variazione degli importi degli scaglioni di reddito della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni e integrazioni, in misura non inferiore al 75 per cento della variazione dell'indice medio ISTAT dei prezzi al consumo per operai ed impiegati registratisi nel corso dei dodici mesi precedenti.

Art. 4.

(Sostituzione di detrazione d'imposta con deduzione dall'imponibile - Perequazione della tassazione familiare)

A partire dal 1986 ai fini della determinazione del reddito imponibile delle persone fisiche si deducono dal reddito complessivo netto lire 4 milioni come quota esente.

Per il coniuge a carico si detraggono lire 4 milioni dall'imponibile netto. Per i figli o

affiliati a carico si deducono dall'imponibile netto lire 250.000 ciascuno.

A partire dal 1986 sono abrogati:

l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni e integrazioni;

l'articolo 3 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e successive modificazioni.

Art. 5.

(Determinazione delle spese di produzione per i redditi da lavoro dipendente)

A partire dal 1986 i titolari di reddito da lavoro dipendente e assimilati possono determinare il reddito imponibile netto, su base documentale, con gli stessi criteri e modalità previsti per il lavoro autonomo.

In alternativa, sempre a partire dal 1986, ai fini della determinazione del reddito imponibile da lavoro dipendente ed assimilato è detraibile dal reddito conseguito, a titolo di spese di produzione del reddito, al lordo delle deduzioni di imponibile di cui all'articolo precedente, una percentuale del 20 per cento per la parte di reddito fino a 40 milioni, del 15 per cento per la parte di reddito fino a 80 milioni e del 10 per cento per la parte di reddito oltre 80 milioni.

Le detrazioni previste dagli articoli 16 e 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni e integrazioni, sono soppresse a partire dal 1986.

Art. 6.

(Eliminazione dei rimborsi IRPEF)

A partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al 1985, è consentita la compensazione tra quanto dovuto a titolo di IRPEF e di ILOR nonchè la compensazione con eventuali crediti d'imposta derivanti dalla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente.

A partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al 1985, i lavoratori dipendenti pos-

sono richiedere ai sostituti d'imposta la compensazione di crediti d'imposta sul reddito delle persone fisiche presentando copia giurata dell'ultima dichiarazione ai fini della conformità con l'originale presentato all'ufficio delle imposte.

Art. 7.

(Termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi)

A decorrere dall'anno 1986, la dichiarazione dei redditi deve essere presentata tra il 1° marzo ed il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

Art. 8.

(Versamento d'acconto dell'IRPEF, IRPEG e ILOR)

A decorrere dall'anno 1986, il versamento d'acconto dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR previsto dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni ed integrazioni, deve essere effettuato in due rate del 40 per cento l'una, la prima dal 1° giugno al 30 giugno e la seconda dal 1° novembre al 30 novembre.

Art. 9.

(Rivalutazione degli scaglioni ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni)

Entro il 30 giugno 1985 il Ministro delle finanze provvede con proprio decreto alla variazioni degli importi degli scaglioni della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, in misura percentuale pari al 75 per cento della variazione dell'indice medio ISTAT dei prezzi al consumo registratasi tra il 1976 ed il 1984.

Gli scaglioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, modificati a norma del comma precedente, si applicano dal 1° gennaio 1985.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 10.

(Revisione biennale degli scaglioni dell'imposta sulle successioni e donazioni)

Ogni due anni, entro il mese di settembre, a partire dal 1987, il Ministro delle finanze provvede con proprio decreto alla variazione degli importi degli scaglioni della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, in misura compresa tra il 75 per cento ed il 100 per cento della variazione dell'indice medio ISTAT dei prezzi al consumo registratasi nei 24 mesi precedenti.

Art. 11.

(Aumento della deducibilità degli interessi passivi e dei premi assicurativi)

Alla lettera c) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: « quattro milioni » sono sostituite dalle seguenti: « sei milioni ».

Alla lettera d) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: « due milioni e cinquecentomila » sono sostituite dalle seguenti: « cinque milioni ».

Art. 12.

(Delega per la rivalutazione delle imposte indirette specifiche)

Ogni due anni, a partire dal 1986, il Ministro delle finanze può con propri decreti

adeguare le imposte indirette specifiche in misura non superiore all'aumento dei prezzi al consumo verificatosi nel biennio precedente.

In sede di prima applicazione si tiene conto dell'eventuale aumento di cui all'articolo successivo.

Art. 13.

(Copertura finanziaria)

Alla copertura delle minori entrate, previste per il 1985 dalla presente legge in lire 2.500 miliardi, si provvede, quanto a lire 2.000 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Ripiano residue esposizioni debitorie degli enti mutualistici verso il sistema bancario » e, quanto a lire 500 miliardi, attraverso l'aumento in misura non superiore al 5 per cento delle imposte indirette specifiche che il Ministro delle finanze è autorizzato ad adottare con propri decreti a valere dal 1° luglio 1985.

Alla copertura delle minori entrate per il 1986 previste in lire 10.000 miliardi si provvede con parte delle maggiori entrate connesse con il decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE n. 1201D'INIZIATIVA DEI SENATORI
CHIAROMONTE ED ALTRI**Art. 1.**

Il quinto comma dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è sostituito dai seguenti:

« Per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1985, la detrazione di imposta di lire 96.000, prevista dal primo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica, 29 settembre 1973, n. 597, è elevata a lire 120.000, se il reddito complessivo netto non supera lire 12 milioni, e quella di lire 36.000 è elevata a lire 48.000, se lo stesso reddito supera detto importo; le detrazioni d'imposta previste dal secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, sono così elevate:

al punto 1) da lire 240.000 a lire 288.000;

al punto 2) da lire 18.000 a lire 24.000 per un figlio, da lire 36.000 a lire 48.000 per due figli, da lire 54.000 a lire 72.000 per tre figli, da lire 72.000 a lire 96.000 per quattro figli, da lire 102.000 a lire 132.000 per cinque figli, da lire 144.000 a lire 180.000 per sei figli, da lire 186.000 a lire 228.000 per sette figli, da lire 276.000 a lire 324.000 per otto figli, da lire 114.000 a lire 136.000 per ogni altro figlio.

Per lo stesso periodo le detrazioni di imposta previste dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono così elevate:

alla lettera a) da lire 252.000 a lire 300.000;

alla lettera b) da lire 18.000 a lire 24.000;

alla lettera c) da lire 324.000 a lire 384.000 se il reddito di lavoro dipendente non supera lire 10.800.000;

da lire 276.000 a lire 336.000, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a lire 10.800.000, ma non a 12 milioni di lire;

da lire 156.000 a lire 192.000, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 12 milioni, ma non a 14.400.000 lire;

da lire 84.000 a lire 102.000, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a lire 14.400.000, ma non a lire 18 milioni;

da lire 60.000 a lire 72.000, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 18 milioni, ma non a lire 19.200.000.

Per lo stesso periodo le detrazioni di imposta di cui all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono elevate da lire 200.000 a lire 240.000, se il reddito di lavoro autonomo e di impresa, cumulativamente, non supera lire 7.200.000; ovvero da lire 100.000 a lire 120.000 se tale reddito è superiore a lire 7.200.000 ma non a lire 14.400.000.

Per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1985, la tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituita dalla seguente:

Reddito (Scaglioni in milioni di lire)	Aliquota %
Fino a 13,5	18
Oltre 13,5 fino a 29	27
Oltre 29 fino a 36	35
Oltre 36 fino a 45	37
Oltre 45 fino a 60	41
Oltre 60 fino a 120	47
Oltre 120 fino a 250	56
Oltre 250 fino a 500	62
Oltre 500	65 ».

Art. 2.

All'onere derivante dalle disposizioni dell'articolo 1 si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni previste dal decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore nel medesimo giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.